

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **1156/1988** (ECLI:IT:COST:1988:1156)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **12/10/1988**; Decisione del **15/12/1988**

Deposito del **29/12/1988**; Pubblicazione in G. U. **11/01/1989**

Norme impugnate:

Massime: **12983**

Atti decisi:

N. 1156

## ORDINANZA 15-29 DICEMBRE 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 dal T.A.R. della Toscana sul ricorso proposto da Capruzzi Ernesto contro il Comitato Regionale di Controllo Enti locali, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il T.A.R. della Toscana, con ordinanza emessa il 30 aprile 1980 (pervenuta alla Corte il 21 marzo 1988 - R.O. n. 117/1988) nel procedimento tra Capruzzi Ernesto e il Comitato Regionale di Controllo Enti Locali, diretto ad ottenere il computo del compenso del lavoro straordinario anche sull'assegno perequativo, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma terzo, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), con riferimento all'art. 36 Cost., per la conseguente diminuzione della retribuzione, risultante, peraltro, non proporzionata alla quantità di lavoro prestato;

che l'Avvocatura Generale dello Stato è intervenuta tardivamente per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 227 del 1982, ha già dichiarato non fondata la questione ora sollevata;

che non risultano prospettate ragioni nuove e diverse che possano fondare una diversa decisione;

che, pertanto, la questione in esame va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734 (Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari), sollevata, con riferimento all'art. 36 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*